

PARTE SPECIALE A

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
TRIENNIO 2018-2020
(ai sensi del Piano Nazionale
Anticorruzione ex L. 190/2012)

**TABELLA REVISIONI PARTE SPECIALE A
(PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)**

Rev.	Data	Approvazione	Descrizione della Modifica
00	21 gennaio 2015	C.d.A.	Prima emissione
01	27 gennaio 2016	C.d.A.	Aggiornamento per innovazioni normative
02	30 gennaio 2017	C.d.A.	Terza emissione
03	29 gennaio 2018	C.d.A.	Quarta emissione

INDICE

1. SCOPO. OBIETTIVI STRATEGICI
2. DEFINIZIONI

TITOLO I – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. INTRODUZIONE. LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 E LA DELIBERA ANAC N. 1134 DEL 8 NOVEMBRE 2017
4. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT: OBIETTIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ
5. CAMPO DI APPLICAZIONE. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE
6. LE MISURE DI PREVENZIONE
7. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
8. SEGNALAZIONE DI ILLECITI
9. AZIONI PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE
10. AREE DI RISCHIO
11. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
12. FORMAZIONE, CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO
13. SISTEMA DISCIPLINARE
14. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
15. ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO

TITOLO II – LA TRASPARENZA

16. DOCUMENTAZIONE E RIFERIMENTI
17. I CONTENUTI DEL PROGRAMMA
18. OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA
19. AMBITO DI APPLICAZIONE
20. L'OGGETTO DELLA TRASPARENZA
 - 20.1 GLI ATTI
 - 20.2 CARATTERISTICA DELLE INFORMAZIONI
21. I SOGGETTI DELLA TRASPARENZA
 - 21.1 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA: COMPITI E REPORTING
 - 21.2 I RESPONSABILI DEL DATO
 - 21.3 IL SOGGETTO ATTESTANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
22. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
23. LIMITI – TUTELA PRIVACY
24. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
25. CONTROLLO
26. SANZIONI
27. LE TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI
 - 27.1 L'ACCESSO CIVICO
 - 27.2 L'ACCESSO GENERALIZZATO
 - 27.3 L'ACCESSO DOCUMENTALE

ALLEGATI

- A) ANALISI DEL RISCHIO
- B) PIANO FORMATIVO
- C) ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- D) ORGANIGRAMMA PER MANSIONI

1. Scopo. Obiettivi strategici

Definire i criteri e le regole per la gestione delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere da Veronamercato per il rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012, nonché disciplinare il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Consiglio di Amministrazione di Veronamercato fissa gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nella “Politica per la prevenzione della corruzione”, documento che si richiama integralmente e va considerato parte integrante del presente Piano.

2. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Corruzione: Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter e 319 quater, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

D.Lgs. 33/2013: Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

D.Lgs. 175/2016: Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Legge o L. 190/2012: Legge n. 190 del 6 novembre 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

L. 179/2017: Legge n. 179 del 30 novembre 2017, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. Whistleblowing).

Linee Guida: Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Veronamercato, così come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001

P.N.A.: Piano Nazionale Anticorruzione. Predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla C.I.V.I.T., Autorità nazionale anticorruzione con delibera 11 settembre 2013, n. 72, il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l’aggiornamento 2015, di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ANAC ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Società a controllo pubblico: si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

TITOLO I LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. Introduzione.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e la Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. legge anticorruzione) per corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo).

La Legge 190/2012, composta da due articoli, al comma 34 dell'art. 1 prevede che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle "... *società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

Va però ricordato che le Società di gestione dei centri agroalimentari non sono tenute all'applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006, norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), a cui fanno riferimento i commi 16 lettera b), i commi dal 19 al 25 (abrogati dal D.Lgs. 50/2016) e il comma 32 della L. 190.

Per qualificare una società quale organismo di diritto pubblico, l'art. 3, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), prevede infatti che debbano ricorrere cumulativamente tre condizioni, e precisamente:

- 1) che l'organismo (anche in forma societaria) venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- 2) che sia dotato di personalità giuridica;
- 3) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Ne consegue che non è possibile qualificare come organismo di diritto pubblico una società consortile per azioni partecipata da capitali pubblici, che realizzi e gestisca un centro mercatale, in quanto, sebbene ricorrano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3, "*i bisogni che il Centro Agro-Alimentare mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che il Centro (...) possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge*" (Corte di Cassazione, SS.UU., 7/4/2010 n. 8225).

Veronamercato non può neanche ritenersi "ente aggiudicatario" come definito dall'art. 3, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non esercita nessuna delle attività nei settori speciali previsti dagli artt. 115-121 del Decreto stesso.

Pertanto Veronamercato, sebbene controllata a maggioranza da soggetti pubblici con la partecipazione delle componenti private, rimane un soggetto di diritto privato nella forma della società consortile per azioni.

Va però altresì ricordato che la Legge regionale del Veneto 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso", che ha generato il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo tuttora vigente,

definisce il mercato all'ingrosso "... in armonia con le norme di legge in materia, il pubblico servizio che collega la produzione al consumo, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico - sanitaria e contribuisce alla libera formazione dei prezzi delle merci".

Il D.Lgs. 97/2016 inserisce all'interno del D.Lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43.

Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della L. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, modificando la L. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»

In data 8 novembre 2017, con Delibera n. 1134, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» che sostituiscono totalmente la precedente Determinazione ANAC n. 8/2015 in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione è, quindi, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Valutato che la norma induce comportamenti virtuosi e rappresenta in ogni caso principi di ordine generale in un'ottica di "moral suasion" ai quali Veronamercato deve aderire e considerando altresì che:

- la legge n. 190 del 2012, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;
- con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013 si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tale da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato;
- con nota n. 292403 del 25/10/2013 il Comune di Verona (amministrazione che esercita la vigilanza) ha richiesto a Veronamercato (ente vigilato), di provvedere all'adozione del Piano di Prevenzione della corruzione;

il C.d.A. di Veronamercato, in attuazione degli strumenti normativi di cui sopra, con l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio

2018/2020, ha inteso predisporre un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all'interno della propria struttura, integrative di quelle adottate mediante il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4. Il processo di elaborazione del PTPCT: obiettivi, ruoli e responsabilità

Il processo di elaborazione del presente PTPCT ha visto la partecipazione e la collaborazione del Direttore Generale e dei Responsabili di processo, coinvolti dal RPCT nella stesura e definizione del Piano; inoltre, coerentemente con quanto previsto dal PNA 2016, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità, in data 3 novembre 2017 è stato pubblicato nella sezione *news* del sito aziendale un comunicato mirato dal titolo "*Consultazione pubblica per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020*", senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Il maggiore contributo è però atteso da tutti i dipendenti di Veronamercato, tenuti a perseguire gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione previsti dal Piano, a segnalare eventuali comportamenti illeciti, nonché ad applicare le disposizioni del Codice Etico.

5. Campo di applicazione. Analisi del contesto e delle parti interessate

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la Società integra il Modello con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia di reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o comunque che siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, L. n. 190/12, come previsto dal comma 34 della stessa Legge; le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte seguendo gli adattamenti della disciplina del D.Lgs. n. 33/2013.

La L.R. Veneto n. 20/79 definisce "*pubblico servizio*" il "*mercato all'ingrosso*".

Veronamercato, quale strategia di prevenzione del rischio della corruzione e al fine di dare la massima trasparenza alla propria attività, ha deciso di adottare il criterio della *completezza*, pubblicando i dati previsti relativamente a tutti i processi aziendali (Mappa dei Processi - Allegato 1 al Modello), indipendentemente siano essi configurabili quale *pubblico servizio* o di *pubblico interesse*.

Per quanto attiene all'analisi del contesto e delle parti interessate si rimanda alla Procedura P_QSA10 del sistema di gestione aziendale e ai relativi allegati.

6. Le misure di prevenzione

In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del P.N.A., al fine di realizzare un'azione mirata di prevenzione integrata dei fenomeni corruttivi, Veronamercato ha agito come segue:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente (Allegato A – Analisi del Rischio);
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione (Allegato B – Piano Formativo);
- applicazione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- applicazione ed aggiornamento del Codice Etico;
- applicazione di procedure per l'aggiornamento del Piano (§ 5.4 del Modello);
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (§ 9.3 del Modello);
- applicazione del Codice sanzionatorio (Allegato 3 al Modello).

Il presente Piano, dopo l'approvazione/adozione da parte del C.d.A. di Veronamercato, viene trasmesso al Comune di Verona (amministrazione vigilante) e pubblicato sul sito internet della Società.

7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il C.d.A., con delibera in data 16 settembre 2015, confermata in data 27 gennaio 2016, ha nominato "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (RPCT) il dipendente Marco Luciani - in linea con quanto previsto successivamente dal D.Lgs. 97/2016 - individuato tra il personale interno in quanto già Responsabile del Sistema di Gestione Aziendale, nonché Responsabile Interno in materia di D.Lgs. 231, confermandone la temporanea sospensione da ogni mansione operativa in settori a maggior rischio corruttivo.

I poteri e le funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività assegnate dal CdA al RPCT sono rappresentate graficamente mediante l'organigramma aziendale per funzioni, allegato D) al presente Piano, che evidenzia la funzione di vigilanza stringente e periodica che il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare sull'attività del soggetto incaricato.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPCT, la Società assicura un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'incarico viene svolto senza attribuzione di compenso aggiuntivo, fatta salva la facoltà del riconoscimento, come previsto dalle Linee guida, di *"retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione"*.

La Legge 190 ha riposto notevole fiducia nella figura del Responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di "far girare il meccanismo" della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione; infatti le norme prevedono che il RPCT debba:

- elaborare la proposta di Piano di prevenzione della corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- indicare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnalare al CdA e all'OdV *"le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"*.

Il RPCT, anche al fine di evidenziare la funzione di vigilanza stringente e periodica che il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare su di esso, trasmette all'Organo di Governo, al Collegio Sindacale e all'OdV la seguente documentazione:

- rapporti di audit interni e dell'ente certificatore;

- non conformità;
- riesami della direzione;
- ogni ulteriore documento che il RPCT ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del CdA.

Il CdA esercita altresì la funzione di vigilanza mediante almeno due audizioni all'anno del RPCT:

- una, in occasione dell'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe stabilite dall'ANAC);
- una, per il tramite del Collegio Sindacale.

Entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroghe stabilite dall'ANAC), il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ha l'obbligo di pubblicare sul sito web della Società una relazione sull'attività svolta, oltre che di trasmetterla al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

8. Segnalazione di illeciti

Per le segnalazioni di condotte illecite, reati o irregolarità di cui il dipendente e non (cd. *whistleblower*) sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata:

anticorruzione@veronamercato.it

Le segnalazioni possono riguardare non solo i delitti di tipo corruttivo, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, della cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo, quali ad esempio quelle indicate dall'ANAC: casi di sprechi, demansionamenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc.

La segnalazione va rivolta, utilizzando l'apposito modulo, disponibile in formato aperto sul sito web aziendale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria. Alla casella elettronica indicata accede esclusivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre che per posta elettronica le segnalazioni possono essere effettuate anche tramite servizio postale, inviando il modulo in doppia busta: una esterna indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed una interna recante la dicitura "Riservata personale".

Le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione della normativa in questione.

9. Azioni per contrastare la corruzione

Veronamercato si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, integrato con un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 e ad un Sistema di Gestione per l'Ambiente secondo le norme UNI EN ISO 14001:2015.

Il presente Piano fa quindi perno, oltre che sul Modello, anche sul Sistema di gestione integrato aziendale, certificato da un organismo accreditato indipendente.

Veronamercato, ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 5.1 del Modello, agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione:

- attraverso l'adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;
- assicurando la massima trasparenza alla propria azione amministrativa;

- adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
- adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice Etico.

Tra le attività svolte da Veronamercato per la prevenzione della corruzione, si elencano le seguenti:

- interventi sull'organizzazione del lavoro per attuare il principio di distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") per cui nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
- creazione di un sistema permanente di controlli e formazione dell'auditor interno;
- astensione, da parte dei responsabili delle istruttorie e del procedimento, sulle situazioni di conflitto di interesse.

In considerazione della ridotta consistenza della dotazione organica di Veronamercato, non si ritiene invece attuabile il principio di rotazione: infatti, come desumibile dall'organigramma, i n. 4 responsabili dei vari processi non possono, per competenze professionali e mansioni, essere sostituiti da altri colleghi. Vengono individuate le seguenti misure alternative:

- calendarizzazione di momenti di condivisione (briefing e riunioni settimanali in area mercato) finalizzati all'aggiornamento delle varie attività in essere;
- incremento dei controlli interni nei processi a maggior rischio corruttivo;
- trasparenza di tutte le attività svolte dalla Società, indipendentemente siano esse configurabili quale *pubblico servizio* o di *pubblico interesse*.

In data 12 ottobre 2017, Veronamercato ha avviato l'iter per la certificazione del Sistema di Gestione di prevenzione della corruzione in conformità alla norma UNI EN 37001:2016, con la previsione di ottenere la certificazione nel corso della primavera 2018.

10. Aree di rischio

L'art. 1 comma 16 della L. 190/2012 elenca le seguenti aree di rischio:

- autorizzazione o concessione;*
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*

Pur ribadendo, come già illustrato nel Paragrafo 3., che Veronamercato rimane un soggetto di diritto privato e che pertanto non è tenuta a seguire, per gli appalti da essa indetti, i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge, facendo riferimento alla Mappa dei processi aziendali ed alle relative schede di rischio (Allegato 1 al Modello), è stata effettuata dal RPCT con il coinvolgimento della Direzione Generale di Veronamercato delle Funzioni interessate al/ai processo/i - l'Analisi del rischio (Allegato A).

Le ulteriori attività potenzialmente rischiose considerate nell'Allegato A – rispetto alle attività sensibili del Modello – sono state sottoposte ad una ulteriore *valutazione del rischio* mediante la metodologia definita nel PNA. Si tratta, nello specifico, dei criteri indicati nella tabella Allegato 5 "La valutazione del livello di rischio" che consiste nella stima della possibilità (probabilità) che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello del rischio, definito "Valutazione complessiva del rischio", rappresentato anche da un valore numerico.

L'entità della possibilità è stata calcolata quale media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità; l'entità del danno quale media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto.

Per individuare il livello di importanza, è stato inserito ciascun rischio all'interno della seguente matrice (analoga a quella del Modello), in base ai gradi di probabilità ed impatto risultanti:

Possibilità \ Impatto	Bassa (< 1,66)	Media (≥1,66; < 3,33)	Alta (≥3,33)
Basso (< 1,66)	Rischio accettabile	Rischio accettabile	Rischio rilevante
Medio (≥1,66; < 3,33)	Rischio accettabile	Rischio rilevante	Rischio critico
Alto (≥3,33)	Rischio rilevante	Rischio critico	Rischio critico

L'efficacia dei controlli è valutata mediante una scala di valori da 1 a 5, ai quali corrispondono i valori percentuali indicati nell'ultima colonna a destra della tabella che segue:

Controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	100%
Sì, è molto efficace	2	80%
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	50%
Sì, ma in minima parte	4	20%
No, il rischio rimane indifferente	5	0%

La valutazione del rischio residuo è ottenuta ponderando il valore complessivo del rischio con la valutazione dell'efficacia dei controlli, mediante la seguente formula:

Rischio residuo = valore complessiva del rischio x efficacia controlli

I valori così ottenuti del rischio residuo sono classificati in accordo con i seguenti criteri:

- valori inferiori a 4: rischio **BASSO**
- valori maggiori o uguali a 4 ed inferiori a 9: rischio **MEDIO**
- valori maggiori o uguali a 9: rischio **ALTO**

L'Analisi del rischio (Allegato A) di Veronamercato consiste nella rilevazione dei processi e nella valutazione del rischio, ed in particolare:

- identificazione del rischio:
 - aree di rischio (art. 1 comma 16 L. 190/2012)
 - processi (rif. Allegato n. 2 del P.N.A.)
 - processo aziendale coinvolto (rif. Mappa dei processi e relative schede di rischio)
 - identificazione rischi (rif. Allegato n. 3 del P.N.A.)
- valutazione del rischio (rif. Allegato n. 5 del P.N.A.)
- valutazione complessiva del rischio (= valore frequenza x valore impatto)
- protocolli di prevenzione implementati sul processo:
 - sistema documentale aziendale

- attività di audit
- valutazione complessiva dei controlli (rif. Allegato n. 5 del P.N.A.)
- valutazione rischio residuo
- gap analysis
- calendario attuativo implementazione e miglioramento;
- monitoraggio azioni programmate e concluse;
- azioni trasversali pianificate.

Nel corso del 2017 sono state portate a termine tutte le attività previste dal Piano, ad eccezione delle seguenti:

- "Istituire e sottoscrivere un Protocollo d'intesa con Comune di Verona, Prefettura e associazioni di grossisti per la diffusione della legalità a tutela e garanzia degli Operatori e degli utenti finali", previsto per il 2016, rinviato al 2017 e ora nel 2018, in quanto non ancora sottoscrivibile dal Prefetto di Verona per mancanza di autorizzazione ministeriale;
- "Regolamentare le modalità di scelta del gestore dei servizi previsti dal Regolamento del M.O." di competenza del CdA, prorogata al 2017 e ora nel 2018, in quanto la Cooperativa Facchini, attuale assegnataria del servizio, tramite l'avv. Michele Tommasi, in data 28/04/2017 ha depositato ricorso ex art. 447 bis di fronte al Tribunale di Verona per il riconoscimento della natura di locazione commerciale dell'atto concessorio relativo alla cosiddetta "Sede Facchini".

Con provvedimento RT4857 in data 14/07/2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attribuiva a Veronamercato il Rating di Legalità con il punteggio di ★★. Con successivo provvedimento in data 10 gennaio 2018 la stessa Autorità ha deliberato la revoca del Rating a causa di un decreto penale di condanna nei confronti di un amministratore (nello svolgimento delle sue attività imprenditoriali, non riconducibili all'attività di Veronamercato) per un reato-presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, che però implica in mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento per l'attribuzione del Rating. Veronamercato provvederà a richiedere all'Autorità la rivalutazione dell'attribuzione del Rating, alla definizione del giudizio conseguente all'opposizione del decreto penale di condanna, promosso dall'amministratore che ha comunicato l'avvenuto pagamento dell'ammenda (F23 depositato presso il GIP del Tribunale Civile e Penale di Verona in data 19/01/2018).

11. Principi generali di comportamento

I dipendenti di Veronamercato devono svolgere le attività previste nel precedente Paragrafo 10. nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nella presente Parte Speciale espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato indicate nella legge 190/2012 e rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. ed i privati, in particolare, il fenomeno della corruzione e la corruzione tra privati;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

12. Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Il P.N.A prevede che sia attribuito un ruolo importante alla formazione del personale in materia anticorruzione. Pertanto, oltre a quanto previsto dal Paragrafo 10 del Modello e dall'art. 12 del Codice Sanzionatorio, i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una delle attività di cui al Paragrafo 10., partecipano ad un programma formativo, programmato annualmente dal RPCT.

Il RPCT, di concerto con la Direzione Generale, individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il Programma di formazione (Allegato B) viene redatto come previsto dalla procedura P_QSA2 "Gestione del personale", mediante compilazione del MD_QSA2.1 "Programma Addestramento" ed ha per oggetto:

- i temi della legalità e dell'etica;
- le buone prassi amministrative;
- gli adempimenti connessi all'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato da Veronamercato ex L. 190/2012, P.N.A. e Linee Guida ANAC;
- la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione e della corruzione tra privati ed in particolare le modifiche contenute nella Legge 190/2012.

Il momento formativo verrà registrato mediante MD_QSA2.2 "Verbale Addestramento/Formazione". La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

Veronamercato è dotata di un sistema di "Procedure", "Istruzioni Operative" e "Modelli", connesso al proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente: nell'ambito di tale Sistema di Gestione Veronamercato ha introdotto dei processi strutturati di Audit interno documentato, per valutare periodicamente il rispetto dei criteri adottati. Inoltre, è già presente un Modello Organizzativo creato al fine di prevenire e contrastare i reati ex D.Lgs. 231/2001. Tali procedure e tale sistema di controlli interni (Audit) costituiscono strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

Con particolare riferimento agli atti adottati nei settori che presentano un elevato rischio di corruzione, i controlli di Veronamercato si articolano in due distinte tipologie di attività:

- il "controllo di linea" costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative della Società svolgono sui propri processi la cui responsabilità è primaria;
- attività di "Auditing" o "Audit interno" finalizzato alla individuazione ed al contenimento dei rischi aziendali, tale attività è estesa a tutti i processi dell'Ente. Ai responsabili di processo sono rimesse le azioni correttive.

I controlli indipendenti sono svolti:

- dall'O.d.V.;
- dall'Ente di Certificazione relativamente al Sistema di Gestione Aziendale.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il RPCT può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all'adozione del provvedimento o ne condizionano o determinano il contenuto.

Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

13. Sistema disciplinare

Per quanto riguarda il sistema disciplinare si rimanda a quanto già previsto nel Codice sanzionatorio (Allegato 3 al Modello).

14. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

In particolare, le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 devono essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza.

15. Adozione e divulgazione del Piano

Essendo il Piano di Prevenzione della Corruzione una Parte speciale del Modello, ed essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231) è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Piano, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sulla base di indicazioni provenienti dal RPCT. RPCT verifica l'efficacia e l'idoneità del Piano e valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificano rilevanti violazioni non espressamente previste o cambiamenti significativi dell'organizzazione di Veronamercato. Il Piano sarà inoltre integrato e aggiornato in funzione delle indicazioni fornite da nuove normative e dall'ANAC.

Per quanto concerne la divulgazione, si applica quanto previsto al Paragrafo 10 del Modello.

TITOLO II LA TRASPARENZA

16. Documentazione e riferimenti

- 1) L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- 2) D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- 3) D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- 4) D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- 5) D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- 6) Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

17. I contenuti del Programma

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definito dal D.Lgs. 33/2013, s.m.i., come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1 c. 1) è stato predisposto il presente Titolo II (in seguito “Programma”), quale sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente e applicabili alla realtà della società sono pubblicati tempestivamente, in base alle tempistiche stabilite dal RPCT, sul sito istituzionale di Veronamercato e sono mantenuti costantemente aggiornati.

Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, facenti capo ai dipendenti detentori dei dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione (Responsabili del dato).

Le misure del Programma sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (in seguito “Piano”), del quale il Programma costituisce una apposita sezione (Titolo II).

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Si tratta di due strumenti basilari nel sistema di prevenzione dei fenomeni di “cattiva amministrazione”. Difatti, attraverso il Piano vengono individuati i settori dell’attività più esposti a rischio corruzione e sono individuate le conseguenti contromisure anche sul piano organizzativo.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Programma, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

In particolare, l’adozione del Piano deve essere comunicata a tutti i dipendenti al momento della sua delibera di approvazione attraverso l’invio di una e-mail (o altro mezzo idoneo) contenente il riferimento al link del sito internet dove visualizzarlo, con evidenza dell’obbligo di prenderne

conoscenza e condividerlo.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Società consente ai cittadini di esercitare un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche e sul grado di efficienza raggiunto realizzando così una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Il Programma è stato predisposto in conformità alla normativa di cui alle fonti di riferimento (Paragrafo 16.) ed in conformità alle Linee guida Anac.

La redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione del documento deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno o, prima, qualora fosse necessario per modifiche organizzative e procedurali di necessario tempestivo recepimento da parte del Responsabile individuato, con le modalità previste dal paragrafo 15.

18. Obiettivi strategici del Programma

Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza sono mirati alla razionalizzazione e all'aumento del livello di trasparenza dell'attività della Società. Il Programma insieme al "Piano di Prevenzione della corruzione" di cui fa parte, al "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (ex D.Lgs. 231/2001) ed al "Codice Etico", rappresentano i principali elementi guida nella definizione della pianificazione strategica.

Per garantire il raggiungimento di questa sinergia il RPCT deve coordinare la propria attività con quella dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

19. Ambito di applicazione

Ai sensi del dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, Veronamercato promuove i maggiori livelli di trasparenza quale obiettivo strategico che si traduce, mediante l'adozione di questo Programma, nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Richiamando quanto previsto nel Paragrafo 5. del Piano, Veronamercato, al fine di dare la massima trasparenza alla propria attività, pubblica i dati previsti relativamente a tutti i processi aziendali (Mappa dei Processi - Allegato 1 al Modello), indipendentemente siano essi configurabili quale *pubblico servizio* o di *pubblico interesse*, anche in ambito di prevenzione della corruzione.

Come enunciato nel precedente Paragrafo 18., il Programma costituisce – insieme al Piano di cui è Sezione apposita – parte integrante Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.Lgs 231/2001).

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente, in quanto "strumento operativo" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.Lgs 231/2001) è la sintesi delle attività aziendali e la descrizione di come tali attività devono essere svolte e monitorate.

L'attività di monitoraggio è concepita come un sistema di controllo unico su tutta l'attività aziendale, volto a garantire non solo l'adempimento delle norme volontarie del Sistema di Gestione (EN ISO 9001, BS OHSAS 18001 e EN ISO 14001), ma anche il rispetto delle seguenti normative:

- responsabilità amministrativa delle imprese – D. Lgs. 231/01;
- disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Legge 190/12;
- riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Trasparenza nelle PP.AA. – D. Lgs. 33/13;
- "Testo Unico dell'Ambiente" – D. Lgs. 152/06;
- "Sicurezza sui luoghi di lavoro" – D. Lgs. 81/08;
- "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – D.Lgs. 175/2016.

Utilizzare un sistema di controllo così unitariamente strutturato e costruito sulla realtà aziendale consente un'azione costante di monitoraggio e prevenzione particolarmente efficace.

Tale azione è stata concepita in modo tale da contrastare tempestivamente la commissione di reati e dei comportamenti contrari alle norme sopra riportate.

Il perimetro di applicazione del Modello 231, così come quello del Sistema di Gestione, include

pertanto tutte le attività svolte dall'Azienda, riassunte nella citata Mappa dei processi.

20 L'oggetto della Trasparenza

20.1 Gli atti

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita sul sito istituzionale di Veronamercato S.p.A. www.veronamercato.it un'apposita sezione denominata "Società trasparente" (precedentemente denominata "Amministrazione trasparente").

Al suo interno, organizzati in diciannove-sezioni (Macrofamiglie) a loro volta suddivise in sotto-sezioni (Tipologie di dati) dove sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti, ritenuti applicabili o limitatamente applicabili alla realtà di Veronamercato, oggetto di pubblicazione obbligatoria:

• disposizioni generali	
• organizzazione	
• consulenti e collaboratori	
• personale	
• selezione del personale	
• performance	
• enti controllati	
• attività e procedimenti	non applicabile
• provvedimenti	non applicabile
• bandi di gara e contratti	non applicabile (*)
• sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	non applicabile (*)
• bilanci	
• beni immobili e gestione patrimonio	
• controlli e rilievi sull'amministrazione	
• servizi erogati	non applicabile
• pagamenti	
• opere pubbliche	non applicabile
• informazioni ambientali	non applicabile (*)
• altri contenuti	

Nella realtà della Società comunque, numerosi elementi richiesti obbligatoriamente dalla normativa per le Pubbliche Amministrazioni, non sono applicabili in quanto riferiti ad enti di mera natura pubblica; in altri casi, seppure la normativa di riferimento non sia applicabile a Veronamercato, sono pubblicati dei dati in analogia a quelli obbligatori (sono contraddistinti da un (*) di fianco alla dicitura "non applicabile").

20.2 Caratteristica delle informazioni

La Società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I documenti sono pubblicati in formato di tipo aperto¹ e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità; Veronamercato, per quanto possibile, utilizza per la pubblicazione dei propri dati il formato PDF nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

21. I soggetti della Trasparenza

21.1 Il Responsabile della Trasparenza: compiti e reporting

Il Responsabile per la trasparenza (RPCT):

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce i Responsabili del dato, come individuati nell'Allegato C, nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati. Il RPCT:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi più gravi di inadempimento, di ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- provvede all'aggiornamento del Piano, comprensivo degli adempimenti in materia di trasparenza;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- cura l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tra le esigenze che il Programma dovrà soddisfare, rientra anche l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti del RPCT da parte delle funzioni aziendali, diretti a consentire lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

In linea generale, il RPCT riferisce annualmente al C.d.A. lo stato di fatto sull'attuazione del Programma.

Il RPCT sottopone al C.d.A., l'aggiornamento del Piano e del Programma.

L'incaricato della pubblicazione del dato

Il RPCT è anche incaricato della pubblicazione: provvede pertanto a pubblicare i dati fornitigli dai Responsabili del dato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Veronamercato S.p.A..

Al RPCT è affidata la tempestiva pubblicazione dei dati; l'incaricato per la pubblicazione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari e le modalità tecniche di pubblicazione per favorire l'accesso da parte dell'utenza, anche in funzione alle risorse disponibili e nel rispetto delle norme vigenti.

I dati oggetto di pubblicazione sono mantenuti all'interno della sezione "Società Trasparente" per il periodo stabilito dalle normative vigenti. Allo scadere del termine saranno comunque conservati e resi disponibili all'interno di una distinta sezione di archivio.

21.2 I Responsabili del dato

I Responsabili del dato, espressamente individuati all'Allegato C) del Piano, sono responsabili in merito all'individuazione, elaborazione e aggiornamento dei singoli dati, di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge o di quelli stabiliti dal RPCT.

¹ La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e42). In particolare, il c. 35 definisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riutilizzo o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

I Responsabili del dato:

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare;
- rispetto ai dati, informazioni e documenti trasmessi al Responsabile, garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della società.

I Responsabili del dato inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.

I Responsabili del dato sono stati individuati dal RPCT.

I Responsabili del dato inviano i dati al RPCT – esclusivamente via posta elettronica –, secondo le tempistiche e la periodicità stabilite dalle normative o da quest'ultimo, e indicate nella colonna "Stato di aggiornamento / Aggiornamento / Termine di scadenza per la pubblicazione" dell'allegato C).

RPCT provvede a curarne la pubblicazione entro i successivi 5 giorni lavorativi.

21.3 Il soggetto attestante gli obblighi di pubblicazione

Alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida Anac, Veronamercato S.p.A. ha individuato nell'attuale Organismo di Vigilanza (Paragrafo 14.) il soggetto più idoneo a cui attribuire le funzioni di controllo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza che il nuovo co. 8-bis dell'art. 1 della L. 190/2012 attribuisce, nelle pa, agli OIV: attestazione degli obblighi di pubblicazione, ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

22. Iniziative di comunicazione della trasparenza

In relazione alle previsioni normative, affinché il presente documento abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo, saranno svolte specifiche attività di comunicazione e diffusione.

Veronamercato si impegna a comunicare l'avvenuta adozione del Programma quale sezione speciale del Piano per la prevenzione della corruzione da parte del C.d.A., o del suo aggiornamento tramite la pubblicazione dei relativi atti nel sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente".

Eventuali segnalazioni su carenze e inadempimenti potranno essere indirizzati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:

trasparenza@veronamercato.it

23. Limiti – tutela privacy

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, oltre che alle Linee guida dell'ANAC.

24. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della società e sono mantenuti costantemente aggiornati.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge.

25. Controllo

Il RPCT svolgerà la funzione di controllo degli obblighi da parte dei Responsabili del dato (Paragrafo 21.2), predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Per ogni informazione fornita, prima di procedere alla pubblicazione, verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

26. Sanzioni

Si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

27. Le tipologie di accesso agli atti

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla norma (D.Lgs. 33/2013), alle Linee Guida ANAC (Delibera 1309/2016) e al Regolamento per l'accesso civico di Veronamercato S.p.A., approvato con deliberazione del C.d.A. del 29 gennaio 2018 e che viene pubblicato nell'apposita sotto-sezione di secondo livello della sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

27.1 L'accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società abbia omesso di pubblicare, come per legge.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al RPCT; deve essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: segreteria.veronamercato@legalmail.it
- tramite mail all'indirizzo: trasparenza@veronamercato.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Veronamercato S.p.A., Via Sommacampagna 63 d/e - 37137 Verona
- tramite fax al n. 045 8632112.

Il RPCT entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine di 30 giorni, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni quanto richiesto. Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale Dott. Paolo Merzi (tel. 045 8632111).

27.2 L'accesso generalizzato

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 97/2016, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è quindi esercitabile relativamente *"ai dati e ai documenti (...) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Le istanze di accesso non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

La richiesta di accesso è gratuita e va indirizzata al Direttore Generale che ne valuterà l'ammissibilità, motivando il diniego o l'accoglimento della richiesta stessa; deve essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: segreteria.veronamercato@legalmail.it
- tramite mail all'indirizzo: info@veronamercato.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Veronamercato S.p.A., Via Sommacampagna 63 d/e - 37137 Verona
- tramite fax al n. 045 8632112.

27.3 L'accesso documentale

Veronamercato non è soggetta all'applicazione della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/90, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale di Verona.